

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1956

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1989

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma
il 9 dicembre 1987

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, comporta notevoli progressi rispetto al precedente accordo del 1889 e, sulla base di precisi presupposti sistematici, si pone in linea con la più avanzata regolamentazione convenzionale della materia.

Essa, infatti, recepisce i più moderni orientamenti in materia di estradizione e tiene conto della esigenza di disporre di uno strumento idoneo per la lotta alla criminalità organizzata ed al traffico illecito di droga con particolare riguardo all'ampliamento dei reati estradabili.

Fra le innovazioni di maggiore momento vi è l'introduzione - in luogo del desueto sistema di elencazione, secondo il loro «nomen juris», dei reati che danno luogo all'extradizione - del più moderno criterio dell'entità della pena per stabilire i reati estradabili.

Per la prima volta, inoltre, in accordi di tale genere, l'extradizione dei minori è subordinata, in conformità alle recenti prescrizioni della Corte costituzionale, alla garanzia di parità di tutela penale degli stessi minori nell'altro Stato.

Altra innovazione, infine, è costituita dalla possibilità di estradizione consensuale, che permette di prescindere dal procedimento giurisdizionale.

Passando ad esaminare in dettaglio le singole disposizioni, l'obbligo di estradare (articolo 1) sorge nel momento in cui si trovino nel territorio di una Parte persone sottoposte a provvedimento penale, o ricercate per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza inflitte dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte.

L'articolo 2 ammette l'extradizione solo per i reati punibili (per ambedue le Parti) con una pena restrittiva della libertà personale non inferiore (nel massimo) a due anni.

L'articolo 3 dispone che per i reati fiscali l'extradizione non potrà essere negata per il fatto che la legislazione della Parte richiesta non preveda fattispecie penali fiscali dello

stesso tipo. L'articolo 4 dispone che ciascuna Parte può non concedere l'extradizione del proprio cittadino.

L'extradizione non verrà concessa presentandosi fattispecie di reati considerati «politici» dalla Parte richiesta (articolo 5), o se quest'ultima possa seriamente ritenere che la domanda sia presentata al fine di perseguire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche. Parimenti, l'extradizione non verrà concessa quando la domanda sia fondata su un reato previsto dalla legge militare (articolo 6), ma non dalla legge comune.

Il rifiuto dell'extradizione è previsto, in ogni caso, qualora: il reato per il quale essa è domandata è stato commesso nel territorio della Parte richiesta, se l'azione penale o la pena siano prescritte (secondo la legislazione di almeno una delle Parti), se la persona sia stata definitivamente giudicata dall'autorità giudiziaria della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'extradizione sia domandata, e se la persona, minore secondo la Parte richiesta, non sia considerata tale, anche nel trattamento processuale e sostanziale, della Parte richiedente.

Il rifiuto dell'extradizione è facoltativo (articolo 8) quando sia pendente procedimento penale presso la Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali è domandata e quando il reato sia stato commesso in territorio di altro Stato e la Parte richiesta non preveda la punibilità di tale reato quando sia commesso all'estero.

Qualora l'extradizione sia richiesta per un reato per il quale la Parte richiedente prevede la pena capitale (articolo 9), tale pena non sarà pronunciata, o se è stata pronunciata, non sarà eseguita.

L'articolo 10 prevede il rinvio della consegna della persona richiesta affinché possa essere sottoposta a procedimento penale o affinché possa espiare la pena inflittale per un fatto diverso da quello per il quale l'extradizione è stata richiesta.

L'articolo 14 prevede che, nel caso di estradizione di minori, la Parte richiesta può raccomandare alla Parte richiedente di ritirare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni.

L'articolo 15 consente che una Parte richieda all'altra l'arresto provvisorio di una persona di cui intende chiedere l'estradizione.

L'articolo 16, disciplinante il principio di specialità, dispone che la persona estradata non subirà processi nè sarà sottoposta a qualsiasi restrizione della libertà personale per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli che hanno dato luogo all'estradizione, a meno che:

- a) la Parte che ha estradato vi acconsenta;
- b) la persona estradata non abbia lasciato entro i trenta giorni successivi al suo rilascio il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, o vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato.

Concorrendo domande di estradizione (articolo 18) dell'altra Parte e di altri Stati a proposito della stessa persona e per lo stesso reato, verrà data la preferenza alla richiesta dello Stato nel cui territorio il reato è stato commesso, e, nel caso di richieste della stessa persona per reati diversi, sarà data la preferenza alla richiesta per il reato più grave.

Il rigetto delle domande di estradizione (articolo 19), parziale e totale, deve essere motivato.

Tutto ciò premesso, va precisato che il provvedimento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la Convenzione che si intende ratificare mira soltanto ad introdurre una organica normativa intesa a regolare il rapporto con l'Argentina che, nel campo delle estradizioni, è di fatto esistente da lungo tempo - anche se limitata a pochi casi (tabella A) - e le cui spese gravano ordinariamente sul capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Trattasi, in particolare, di spese relative a biglietti di viaggio, missioni di magistrati e traduzione di documenti (tabella B).

Quanto all'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione (esenzione dalla legalizzazione), la corrispondente diminuzione di entrate per esenzione dal bollo va considerata compensata per effetto del principio della reciprocità dei rapporti tra gli Stati firmatari della Convenzione.

Alla luce di quanto precede, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

ITALIA-ARGENTINA

	1984	1985	1986	1987	1988
Rogatorie attive e passive	7	8	7	3	5
Notifiche attive e passive	3	1	1	1	-
Procedimenti penali (183)	1	2	2	1	1
Estradizioni	5	5	7	4	1
	16	16	17	9	7

TABELLA B

ARGENTINA

SPESE PER ESTRADIZIONI (cap. 1589)

1084 - Zodiaco Mario; 167/14/4/84	Biglietto aereo Buenos Aires-Roma	L. 2.255.000
Vittoria Ennio e Maria; 167/8/5/84	Traduzione	L. 288.750
1985 - Saccucci Sandro; 167/8/1/85	Traduzione	L. 3.177.500
Morales Retamol Eduardo; 167/120/155/85	Traduzione	L. 1.008.750
1987 - Petersen Hector Rinaldo; 167/8/3/87	Traduzione	L. 278.750
Goldames Fuentes Eddy; 167/8/1/87	Traduzione	L. 278.750
Rojas Morales Carlos Hugo; 167/8/2/87	Traduzione	L. 278.750
1988 - Zarate Oscar; 167/8/1/88	Traduzione	L. 610.500
	Totale ...	L. 8.176.750

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA
REPUBBLICA ARGENTINA**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando rendere più efficace la cooperazione fra i due Stati in materia penale, hanno convenuto quanto segue.

ARTICOLO 1**OBBLIGO DI ESTRADARE**

Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte secondo le norme ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione le persone che si trovino sul suo territorio e che siano sottoposte a procedimento penale o siano ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte.

Agli effetti della presente Convenzione per misura di sicurezza si intende qualsiasi misura restrittiva della libertà personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena comminata dalle Autorità giudiziarie penali.

ARTICOLO 2**REATI PER I QUALI E' AMMESSA L'ESTRADIZIONE**

L'estradizione è ammessa esclusivamente per i reati punibili, secondo le leggi di entrambe le Parti, con una pena restrittiva della libertà personale che non sia inferiore nel massimo a 2 anni, o con una pena più severa.

Per l'estradizione di persona già condannata, la pena ancora da espiare deve essere inoltre non inferiore ad un anno.

Quando la domanda di estradizione si riferisce a più fatti per alcuni dei quali non ricorra il requisito relativo all'ammontare della pena la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare ugualmente l'estradizione anche per questi ultimi.

ARTICOLO 3**REATI IN MATERIA FISCALE**

Per i reati in materia di tasse e imposte, in materia doganale e di cambio, l'estradizione, in conformità a quanto disposto dall'articolo precedente, non potrà essere negata per il motivo che la



legge della Parte richiesta non preveda il medesimo tipo di imposte o di tasse o non contenga il medesimo tipo di disciplina per tali materie che la legislazione della Parte richiedente.

ARTICOLO 4

ESTRADIZIONE DEI CITTADINI

Ciascuna Parte ha facoltà di rifiutare l'estradizione del proprio cittadino.

Si terrà conto dello stato di cittadinanza della persona richiesta al momento della decisione sulla domanda di estradizione.

In caso di rifiuto di estradizione la Parte richiesta ha l'obbligo, su domanda della Parte richiedente, di sottoporre il caso alle proprie autorità competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente dovrà fornire la documentazione processuale e ogni altra utile informazione in suo possesso.

La Parte richiesta comunicherà senza indugio l'esito del procedimento.

ARTICOLO 5

REATI POLITICI

1. L'estradizione non sarà concessa: se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è considerato dalla Parte richiesta reato politico;

2. L'estradizione non sarà parimenti concessa se la Parte richiesta abbia serie ragioni per ritenere che la domanda, fondata su un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, o che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno degli elementi suddetti.

ARTICOLO 6

REATI MILITARI

L'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è stata richiesta costituisce reato per la legge militare e non è previsto dal diritto comune.



ARTICOLO 7

RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE

L'estradizione non sarà concessa:

- a) se il reato per il quale è domandata è stato commesso nel territorio della Parte richiesta o è considerato ivi commesso secondo la legge di quest'ultima Parte;
- b) se, secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte;
- c) se la persona sia stata già definitivamente giudicata dalle autorità della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata;
- d) se la persona sia minore ai sensi della legge della Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la consideri tale, ovvero non preveda per i minori un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

In tale ultimo caso si applicheranno le disposizioni del terzo comma dell'art. 4.

ARTICOLO 8

RIFIUTO FACOLTATIVO

L'estradizione può essere rifiutata:

- a) se la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale dalle autorità della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali è stata domandata;
- b) se i fatti per i quali è stata domandata sono stati commessi nel territorio di uno Stato terzo e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilità del tipo di reato di cui si tratta quando è commesso all'estero.

ARTICOLO 9

PENA CAPITALE

Se il reato per il quale l'estradizione è domandata è punito con la pena capitale dalla legge della Parte richiedente, tale pena non sarà pronunciata o, se essa è già stata pronunciata, non sarà eseguita.



ARTICOLO 10**RINVIO DELLA CONSEGNA E CONSEGNA TEMPORANEA**

1. La Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, rinviare la consegna della persona richiesta affinché possa essere da essa sottoposta a procedimento penale, o, se è già stata condannata, affinché possa espiare nel suo territorio la pena inflittale per un fatto diverso da quello per il quale l'extradizione è stata richiesta.

2. Anziché rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente, alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 11**ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA**

Se la persona richiesta, dopo essere stata resa edotta dall'autorità giudiziaria competente del suo diritto ad un procedimento formale ed alla protezione di cui alla presente Convenzione, acconsente irrevocabilmente e per iscritto ad essere consegnata alla Parte richiedente, la Parte richiesta potrà consegnare tale persona senza procedimento formale di estradizione.

Anche in tale caso si applica il principio di specialità di cui all'art. 16.

ARTICOLO 12**RICHIESTA E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI**

La richiesta sarà redatta per iscritto ed inoltrata per via diplomatica.

A sostegno della richiesta si dovranno produrre:

a) l'originale o copia autentica della sentenza di condanna esecutiva, ovvero del mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia, emessi nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente;

b) una esposizione dei fatti per i quali la estradizione viene richiesta, l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica;

c) una copia delle disposizioni di legge applicabili ivi comprese le norme sulla prescrizione;

d) i dati segnaletici disponibili della persona richiesta e qualsiasi altra informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità.



ARTICOLO 13**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultima Parte richiederà tutte le informazioni complementari necessarie, che dovranno essere fornite nel termine di 45 giorni.

Se a cagione di circostanze speciali la Parte richiedente non possa fornire tali informazioni entro il termine predetto, le Parti concorderanno un ulteriore termine non superiore a 30 giorni.

ARTICOLO 14**MINORI**

Qualora venga richiesta l'estradizione di una persona che alla data della domanda sia minore degli anni diciotto, la Parte richiesta, ove la consideri come proprio residente abituale e ove ritenga che l'estradizione ne renderebbe difficile il reinserimento sociale e la riabilitazione, può raccomandare alla Parte richiedente di ritirare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni.

Tuttavia se quest'ultima Parte insiste nella richiesta, l'estradizione non potrà essere rifiutata per i motivi sopra esposti.

ARTICOLO 15**ARRESTO PROVVISORIO**

In caso di urgenza ciascuna Parte può domandare all'altra Parte l'arresto provvisorio di una persona di cui intende richiedere l'estradizione.

La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa per via diplomatica o effettuata per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol) mediante qualsiasi mezzo di trasmissione che lasci prova scritta. Tale domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione dell'esistenza di uno dei documenti citati al paragrafo secondo, lettera a) dell'art. 12;
- b) la dichiarazione che sarà richiesta l'estradizione;
- c) i dati di identificazione della persona, ove possibile;



X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) l'indicazione del reato per il quale l'estradizione sarà domandata.

La Parte richiesta deciderà in conformità alla propria legge e informerà senza indugio l'altra Parte del seguito dato alla sua domanda.

La persona sottoposta ad arresto provvisorio deve essere rimessa in libertà allo scadere del quarantacinquesimo giorno dalla data del suo arresto se la Parte richiesta non riceve entro tale termine la domanda di estradizione corredata dai documenti specificati nell'articolo 12.

La liberazione non osterà ad un nuovo arresto e all'estradizione qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente.

ARTICOLO 16**PRINCIPIO DI SPECIALITA'**

La persona estradata non sarà processata, giudicata, detenuta, né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla sua consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che nei seguenti casi:

a) qualora la Parte che l'ha estradata vi acconsenta. A tal fine la Parte richiedente dovrà presentare una domanda corredata dai documenti prescritti dall'art. 12 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni che l'estradato intenda effettuare in ordine alla nuova richiesta. La Parte richiesta concederà il proprio consenso quando il reato per il quale è domandato comporta di per sé l'obbligo dell'estradizione ai sensi della presente Convenzione;

b) qualora la persona estradata, avendo avuta la possibilità di farlo, non abbia lasciato entro i 30 giorni successivi al suo rilascio definitivo il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, oppure vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato.

Allorquando la qualificazione giuridica data al fatto venga modificata nel corso del procedimento, la persona estradata non sarà perseguita o giudicata che nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato così nuovamente qualificato consentano la estradizione.

ARTICOLO 17**RIESTRADIZIONE**

Salvo che nel caso previsto alla lettera b) dell'art. 16, la Parte richiedente non potrà senza il consenso della Parte richiesta consegnare la persona estradata ad un terzo Stato che l'abbia richiesta per reati precedenti alla consegna.

La Parte richiesta potrà esigere la produzione dei documenti previsti al secondo paragrafo dell'art. 12.



ARTICOLO 18**CONCORSO DI DOMANDE**

1. Ciascuna Parte, se riceve dall'altra Parte e da altri Stati richieste di estradizione della stessa persona per lo stesso reato, darà la preferenza alla richiesta dello Stato nel cui territorio il reato è stato commesso.

2. Ciascuna Parte, se riceve dall'altra Parte e da altri Stati richieste di estradizione della stessa persona per reati diversi, darà la preferenza alla richiesta per il reato più grave.

3. Se i predetti criteri non si rivelano utili a determinare una decisione, la Parte richiesta terrà conto di tutte le altre circostanze del caso e, in particolare, della cittadinanza della persona richiesta, delle date di ricevimento delle domande nonché della possibilità di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti.

ARTICOLO 19**DECISIONE E CONSEGNA**

La Parte richiesta comunicherà immediatamente, per via diplomatica, alla Parte richiedente la decisione adottata sulla domanda di estradizione.

Il rigetto della domanda, parziale o totale, deve essere motivato.

Quando l'extradizione è concessa, le Parti concorderanno la data e il luogo della consegna, che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data del ricevimento della concessione di cui al 1° comma del presente articolo. Se la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna la persona da estradare entro il predetto termine, la Parte richiesta la porrà in libertà e potrà successivamente rifiutarne l'extradizione per lo stesso reato.

In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna della persona da estradare la Parte interessata ne informerà l'altra Parte; le Parti si accorderanno su una nuova data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del precedente comma.

ARTICOLO 20**CONSEGNA DI OGGETTI**

La Parte richiesta sequestrerà e consegnerà, su domanda, nei limiti consentiti dalla propria legge, gli oggetti:



- a) che possono costituire mezzo di prova, o
- b) che, provenienti dal reato, siano stati trovati, al momento dell'arresto, in possesso della persona richiesta o siano scoperti successivamente.

La consegna degli oggetti di cui al precedente comma sarà effettuata anche nel caso in cui l'estradizione, già concessa, non abbia potuto avere luogo a causa della morte o dell'evasione della persona da estradare.

Quando i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta ai fini di un procedimento penale in corso, quest'ultima potrà trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti.

Restano comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquisito su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del procedimento, restituiti al più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta.

ARTICOLO 21

TRANSITO

Ciascuna Parte autorizzerà il transito attraverso il proprio territorio di una persona concessa in estradizione da uno Stato terzo all'altra Parte purché sussistano i requisiti che consentirebbero l'estradizione della stessa persona dalla Parte richiesta del transito.

La Parte interessata farà richiesta del transito inoltrando, per via diplomatica, una domanda contenente i dati per la identificazione della persona e un resoconto dei fatti riguardanti il caso.

Incomberà alla Parte sul cui territorio avrà luogo il transito la custodia della persona che viene estradata. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso di trasporto aereo se nessuno scalo è previsto nel territorio dell'altra Parte.

Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte, quest'ultima tratterrà la persona da far transitare per un massimo di 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito.

ARTICOLO 22

LINGUE

Gli atti ed i documenti previsti dalla presente Convenzione saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.



ARTICOLO 23

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

I documenti previsti dalla presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione. Se prodotti in copia, debbono essere muniti di certificazione di conformità.

ARTICOLO 24

SPESE

Saranno a carico della Parte richiesta tutte le spese determinate dalla domanda di estradizione sostenute nel suo territorio fino al momento della consegna della persona richiesta; saranno invece a carico della Parte richiedente quelle posteriori a detta consegna.

Le spese relative al transito di cui al precedente articolo saranno a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 25

ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Ciascuna delle Parti potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica.


La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data in cui è stata notificata l'altra Parte.

Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione esseranno di avere effetto la Convenzione di estradizione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina, firmata a Roma il 16 giugno 1866 ed il Protocollo addizionale, firmato a Roma il 9 giugno 1904.

Fatto a Roma il 9 dicembre 1987 in duplice esemplare nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana

Per la Repubblica Argentina



COPIA CONFORME

